II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1987

che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio del Regno dei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(87/492/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla decisione 87/230/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 82/194/CEE della Commissione, del 12 marzo 1982, recante approvazione del piano di eradicazione accelerata della peste suina classica presentato dai Paesi Bassi [3],

considerando che l'evoluzione della situazione sanitaria ha indotto le autorità olandesi a promuovere — conformemente al piano sopra citato — un piano regionale che garantisce la tutela zoosanitaria delle regioni in cui non è stata praticata la vaccinazione ;

considerando che, durante gli ultimi quindici mesi, nelle regioni riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina non si sono constatati focolai di tale malattia e la vaccinazione non è stata proseguita ;

considerando che, per conservare alle regioni dichiarate ufficialmente indenni dalla peste suina tale qualifica, è vietata l'uscita di suini vaccinati da allevamenti situati in una parte del territorio nazionale che non sia ufficialmente indenne da detta malattia, salvo a scopo di macellazione immediata o d'introduzione in un altro allevamento al quale sia riconosciuto il medesimo status ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le parti del territorio del Regno dei Paesi Bassi costituite dalle regioni elencate in allegato sono riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 80/1095/CEE.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 99 dell'11. 4. 1987, pa. 16.
(3) GU n. L 89 del 3. 4. 1982, pag. 30.

ALLEGATO

Regioni dei Paesi Bassi riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina

— Le province di Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland.

— Le parti delle province dell'Olanda settentrionale e dell'Olanda meridionale, di Utrecht, Gelderland e Overijssel a nord di una linea che congiunge Katwijk, Leiden, Leimuiden, Hilversum, Hausen, Hardewijk, Apeldoorn, Deventer, Halten, Almelo e la frontiera con la Germania.